ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DEI DATTILOGRAFI

# Art. 31

## Computo dell'anzianità ai fini dell'ammissione allo scrutinio

Agli scrutini per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio e' indetto raggiungano la prescritta anzianita' di servizio. Per le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe, i funzionari sono esaminati in separati scrutini, con riferimento ai rispettivi concorsi di ingresso in carriera.

Versione in vigore dal 11 agosto 1967, tuttora in vigore · versione 5

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi |
| Estremi | Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 |
| Titolo | II — Concorso, periodo di prova e svolgimento delle carriere del personale di cancelleria e segreteria |
| Capo | III — Disposizioni generali sulle promozioni |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1960 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-personale-delle-cancellerie-e-segreterie-giudiziarie/art-31-computo-dell-anzianita-ai-fini-dell-ammissione-allo-scrutinio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it